



Comune di Caponago (MB)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Destinatari

Articolo 3 – Finalità e forme di previdenza complementare

Articolo 4 – Finanziamento

Articolo 5 – Prestazioni Previdenziali

Articolo 6 – Cessazione della condizione di contribuzione dell'Ente

Articolo 7 – Contribuzione del dipendente

Articolo 8 – Trasferimento delle risorse al fondo di comparto

TITOLO II – DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

Articolo 9 - Istituzione

Articolo 10 – Composizione

Articolo 11 – Funzionamento e durata

Articolo 12 – Finalità ed iniziative

Articolo 13 – Adempimenti

Articolo 14 – Entrata in vigore e norma transitoria

Articolo 15 – Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale a tempo indeterminato non amministrativo.

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa, nelle more di una organica disciplina della materia demandata al contratto collettivo nazionale di comparto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 124/1993 e art. 40 comma 3-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Caponago, a tempo indeterminato non amministrativo, compreso il Comandante/Responsabile del predetto Corpo, con le seguenti precisazioni :

- con decorrenza 01/01/2013 coloro che alla data del 31.12.2012 risultavano in servizio a tempo indeterminato da almeno un anno presso il Comune di Caponago;
- per i nuovi assunti successivamente all'1/01/2013, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al superamento del periodo di prova;
- la quota annuale individuale terrà conto dell'effettiva presenza in servizio di ciascun operatore. A tal fine i periodi di appartenenza alla Polizia Locale si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio nell'intesa che le frazioni di mese superiori ai 15 (quindici) giorni si computano come mese intero, mentre si trascurano le frazioni di mese sino a 15 giorni;
- il riconoscimento della quota annua è subordinato alla valutazione della performance dell'anno precedente in riferimento ad un effettivo miglioramento della sicurezza stradale (specifica finalità dell'art. 208). A tal fine il Responsabile di Servizio / Comandante di Polizia Locale produrrà apposita relazione al Nucleo di Valutazione in sede di rendicontazione degli obiettivi di performance.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino forme di previdenza integrativa.

2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale), P.I.P. (Piani Pensione Individuali), Fondo PERSEO e altri prodotti similari consentiti dalla legge.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza integrativa sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, ai sensi dell'art. 208. Con la delibera annuale di destinazione della quota minima del 50% dei proventi di cui sopra, la Giunta Comunale quantifica, nel rispetto dei vincoli quali-quantitativi previsti dalla norma stessa, l'importo complessivo che intende destinare alla finalità di cui al presente regolamento, all'interno della voce "Altre finalità di cui al comma 4 lettera c) art. 208 Codice della Strada".
2. Nessuna ulteriore spesa, rispetto a quanto destinato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, dovrà essere posta a carico del Comune di Caponago, neppure per eventuali sospensioni, modifiche, cessazioni o riattivazioni delle polizze. In sede di prima applicazione, si fa riferimento a quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2.
3. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo o articolo di spesa, ai sensi dell'articolo 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
4. Le risorse verranno annualmente assegnate al Comitato di cui al successivo art. 9 che selezionerà, nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, il soggetto gestore del fondo pensione, che deve operare secondo le finalità previste nel presente regolamento. Il Comitato curerà la gestione delle risorse disponibili e si assumerà la responsabilità della effettiva rispondenza dell'utilizzo delle risorse assegnate alle finalità previste dalle disposizioni di legge in questione.
5. Il Responsabile del Servizio / Comandante di Polizia Locale provvede con propri atti in relazione a quanto necessario per l'affidamento del servizio e la liquidazione periodica delle risorse, nonché a curare la gestione dei rapporti contrattuali.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
 - Capitale garantito;
 - Rendimento minimo annuo garantito.
2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
3. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.
4. Nel caso in cui il dipendente abbia già sottoscritto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, una forma di previdenza integrativa con altro Istituto Assicurativo o bancario diverso da quelli selezionati, potrà decidere di individuare la predetta forma previdenziale come destinataria della quota a lui spettante.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.L. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
 - a) proseguire la partecipazione al fondo su base personale ;
 - b) trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale ;
 - c) riscattare la propria posizione individuale.

2. L'obbligo contributivo a carico dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente o di comando, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Ove la contrattazione collettiva nazionale dovesse disporre in tal senso, le risorse destinate alla previdenza complementare di cui al presente regolamento saranno trasferite al fondo PERSEO quale fondo previdenziale di comparto, con applicazione delle relative regole di adesione e finanziamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

Art. 9 – ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III "Disposizioni per l'Area di Vigilanza e della Polizia Locale" del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali siglato in data 22/01/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività del Comitato di Gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'articolo 208, commi 2 e 4 del D.Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

Art. 10 – COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di Gestione è composto da:
 - due componenti individuati tra gli appartenenti al Corpo di P.L. sulla base della maggiore anzianità di servizio presso l'Ente;
 - il Comandante di Polizia Locale, con funzioni di presidente.

Art. 11 – FUNZIONAMENTO E DURATA

1. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato.
2. La sede del Comitato è individuata nel Comando di P.L.
3. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere immediatamente rinominati.

Art. 12 - FINALITÀ ED INIZIATIVE

1. Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:

- a) svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato, se necessari, per la individuazione della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'articolo 3 ;
- b) svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi.

Art. 13 – ADEMPIMENTI

1. Il Comitato di gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo, che deve essere messa a disposizione del personale interessato e della Giunta Comunale.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici né a rimborsi di alcun genere.
3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di P.L., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini disciplinati dallo Statuto Comunale.
2. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione per la previdenza complementare di cui al presente regolamento la somma di € 1.600,00 che trova stanziamento nel bilancio di previsione dell'Ente.

Art. 15 – NORME FINALI – RINVIO

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare la Legge Regionale n. 04/03 e s.m.i, il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) e il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali vigente nel tempo.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme di legge o contrattuali incompatibili.
4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale. In particolare la destinazione delle risorse per le finalità di cui al precedente art. 1, verrà disposta a condizione che essa non rechi pregiudizio alla regolare gestione delle politiche occupazionali ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (limiti di spesa di cui all'art. 1 c. 557 Legge 296/2006 e s.m.i, rispetto del patto di stabilità, rispetto limite di incidenza spese personale – spese correnti, ecc.).

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27 novembre 2013 divenuta esecutiva in data 18 gennaio 2014 .

Dalla Residenza Municipale, 20 gennaio 2014

IL SINDACO
CAVENAGO Dr. Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dott. Fulvia

Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 20 gennaio 2014 al 4 febbraio 2014.

Dalla Residenza Municipale, 4 febbraio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 5 febbraio 2014

Dalla Residenza Municipale, 5 febbraio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia